

**Maggio
2021**



Condizioni di Assicurazione relative alla Polizza n 0520412197 stipulata tra:

HDI ASSICURAZIONI S.p.A. Piazza Guglielmo Marconi nr. 25, 00144, Roma (Rm)- P.IVA/C.FISCALE
04349061004

(di seguito per brevità – Società).

MIWA ENERGIA S.r.l.- Contrada San Donato Zona Industriale - 82021-Apice (Bn) -P.IVA/C.FISCALE
01476410624

(di seguito per brevità – Contraente).

a favore dei clienti della Contraente, da intendersi quali Assicurati ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

talánx.

Globale MIWA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
2.1 - Altre Assicurazioni	7
2.2 - Aggravamento del Rischio	7
2.3 - Rinvio alle norme di legge	7
2.4 - Foro competente	7
2.5 - Ispezione delle Cose assicurate	7
2.6 - Assicurazioni per conto altrui.....	7
2.7 - Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)	7
2.8 - Estensione territoriale.....	7
3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	8
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO ALL RISKS	9
4.1 - Oggetto dell'Assicurazione	9
4.2 - Cose escluse dall'Assicurazione	10
4.3 - Esclusioni	10
4.4 - Estensioni di garanzia	11
4.5 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	12
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	13
5.1 - Condizioni di operatività	13
5.2 - Oggetto dell'Assicurazione	13
5.3 - Estensioni di garanzia sempre operanti	13
5.4 - Esclusioni	14
5.5 - Estensioni di garanzia sempre operanti	15
5.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	15
6. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	16
6.1 - Norme valide per tutte le sezioni assicurate	16
6.2 - Norme valide per le sezioni Incendio all risks	16
6.3 - Norme valide per la sezione Responsabilità civile	19
7. INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E RELATIVO CONSENSO	20

Documento aggiornato a maggio 2021

1. DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell'interpretazione del contratto ed agli effetti delle garanzie prestate:

Abitazione: vedere Unità abitativa.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici. Non si considera allagamento la presenza di acqua causata da esondazioni, tracimazione e fuoriuscita di fiumi, canali, laghi e bacini d'acqua dai loro usuali argini o invasi.

Alluvione e inondazione: fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, Franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Animali domestici e da sella: animali d'affezione che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per alimentazione a scopi professionali, ad eccezione dei cani guida per non vedenti.

Assicurato: soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione, così come definito come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile.

Attività professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa o meno a scopo di lucro.

Bed & Breakfast: servizio di alloggio e prima colazione offerti nell'Abitazione assicurata, anche saltuariamente o per periodi stagionali, avvalendosi di collaboratori familiari. L'attività deve essere esercitata in modo non professionale ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti ed ai regolamenti locali.

Collezione: raccolta ordinata sulla base di particolari criteri o caratteristiche, di oggetti appartenenti ad una stessa specie e categoria.

Contenuto: mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto posto nei locali delle dimore assicurate, delle Pertinenze e dell'eventuale annesso ufficio o studio privato.

Sono assimilabili al Contenuto le migliorie apportate dal locatario per decorazione o funzionalità al Fabbricato, se questo non è assicurato, escluse comunque le opere murarie e gli impianti fissi in esse contenute.

Rientrano nella categoria anche i beni riferibili alle seguenti definizioni:

- **Apparecchiature elettroniche:** gli apparati funzionanti tramite circuiti percorsi da corrente debole;
- **Collezioni:** raccolte ordinate sulla base di particolari criteri o caratteristiche, di oggetti appartenenti ad una stessa specie e categoria;
- **Elettrodomestici:** Apparecchiature elettroniche, elettriche od elettromeccaniche utilizzate nei lavori domestici o destinate al servizio della persona;
- **Gioielli e Preziosi:** oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle. Orologi, anche in metallo o altri materiali, di valore unitario superiore a € 4.000,00;
- **Oggetti pregiati:** pellicce, tappeti, quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, Collezioni, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, Cose che abbiano valore artistico;
- **Valori e Denaro:** denaro contante, valori bollati senza interesse filatelico, titoli di Stato, obbligazioni di enti Pubblici o Privati, azioni societarie, cambiali, assegni bancari, circolari o postali, libretti di risparmio e simili strumenti incorporanti un diritto di credito.

Contraente: soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di Assicurazione.

Cose: gli oggetti materiali e, limitatamente all'Assicurazione di Responsabilità civile, anche gli animali.

Costo di rimpiazzo: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per rimpiazzare le Cose distrutte e/o danneggiate con altrettante Cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Dimora abituale: unità immobiliare dove il Contraente o l'Assicurato abbiano residenza anagrafica o, in alternativa, dove gli stessi dimorino continuativamente per la maggior parte dell'anno.

Dimora locata a terzi: unità immobiliare di proprietà del Contraente concessa in locazione, uso o comodato.

Dimora saltuaria: unità immobiliare a disposizione del Contraente o dell'Assicurato non costituente la loro residenza anagrafica; non sono considerate Dimore saltuarie le case in multiproprietà.

Dipendenze e/o Pertinenze: la soffitta, la cantina, l'autorimessa ad uso privato, i locali e gli Edifici minori che completano, anche se separati, l'Edificio principale.

Disabitazione: assenza continuativa dall'Abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.

Documenti personali: carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, carta di debito e/o di credito, tessera sanitaria ed altre tessere o carte nominative per abbonamenti e/o per l'erogazione di servizi.

Edificio: struttura edile entro la quale sono contenuti i locali costituenti le Unità abitative assicurate.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

Fabbricato: la costruzione edile, comprese le opere di fondazione ed interrati, impianti ed installazioni a servizio dei fabbricati considerati immobili per natura e destinazione, impianti idrici, elettrici ed elettronici, termici, ascensori e montascale, Infissi, Serramenti, recinzioni, cancelli, tettoie e pensiline, antenne radiotelevisive, insegne, coibentazioni e rivestimenti di pareti e pavimenti, tende parasole esterne rigidamente fissate, piscine, campi e spazi sportivi e da gioco. È compresa anche l'eventuale quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.

Fenomeni atmosferici: manifestazioni atmosferiche di particolare intensità e/o violenza, comprovabili tramite bollettini metereologici.

Fenomeno elettrico: variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine dovuti a cause accidentali.

Frana o Franamento: rapido e violento spostamento di una massa di roccia o di terra il cui centro di gravità si muove verso il basso e verso l'esterno del suolo.

Franchigia: parte di danno a carico dell'Assicurato.

Fulmine: fenomeno naturale atmosferico che comporta una scarica elettrica repentina, violenta e visibile.

Gioielli e Preziosi: oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle. Orologi, anche in metallo o altri materiali, di valore unitario superiore a € 4.000,00.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna dei fluidi rispetto alla pressione atmosferica.

Incendio: combustione con fiamma al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: materiali, sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova del Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o al Contraente in caso di Sinistro.

Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di aperture, porte e finestre, destinati ad incorporare i Serramenti.

Intermediario: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Lastre: lucernari, Lastre di cristallo, specchi, mezzo cristallo ed altri materiali trasparenti, anche con iscrizioni o motivi decorativi, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili componenti d'arredo.

Limite di Indennizzo: importo che opera entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso da parte della Società in caso di Sinistro.

Massimale: l'obbligazione massima della Società per ogni Sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o dei danni a Cose od animali.

Nucleo familiare: il Nucleo familiare è composto dall'Assicurato indicato nella Scheda di Polizza e dalle persone che si trovino con lui nelle seguenti condizioni:

- a) il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima Abitazione;
- b) il Convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima Abitazione (come da stato di famiglia);
- c) le altre persone residenti nella medesima Abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, affidamento, adozione e tutela.

Occlusione: la chiusura o la riduzione del volume interno della condotta determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Oggetti pregiati: pellicce, tappeti, quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, Collezioni, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, Cose che abbiano valore artistico.

Pannelli solari termici e/o fotovoltaici: impianto costituito da Pannelli solari termici e/o Pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di acqua calda sanitaria o energia elettrica, compresi eventuali inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato. L'impianto deve essere progettato ed installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato, dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme tempo per tempo vigenti che ne certifichino la resistenza ai Fenomeni atmosferici anche di forte intensità.

Parti: il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Partita: insieme dei beni assicurati con un unico capitale o Somma assicurata.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo si intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per le annualità successive, come il periodo tra due scadenze successive di Polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno, il periodo coincide con la durata stessa.

Pertinenze e/o Dipendenze: vedi "Dipendenze e/o Pertinenze".

Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti condizioni di Assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.

Preziosi: vedere Gioielli e Preziosi.

Primo rischio assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Rapina: impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Recesso: dichiarazione unilaterale di una delle Parti che fa venir meno il vincolo contrattuale nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Rigurgito: riflusso di liquidi all'interno di condutture in senso contrario al flusso ed alla destinazione naturale.

Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.

Rischio locativo: responsabilità civile che grava sull'Assicurato / Contraente ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati all'Abitazione tenuta in locazione dall'Assicurato.

Rivalsa: l'azione esercitata dalla Società per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati.

Scheda di Polizza: documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali del contratto quali i dati anagrafici, le Cose assicurate, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Può essere corredata da uno o più allegati.

Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non determinata da Esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete, cioè l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione, non sono considerati Scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne od interne quali porte, finestre, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinati a chiudere aperture praticate in pareti, tetti e soffitti.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice, ossia HDI Assicurazioni S.p.A.

Solaio: complesso di elementi costituenti la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

Somma assicurata: importo che corrisponde al massimo esborso della Società, in relazione a garanzia diverse dalla Responsabilità Civile.

Superficie dei locali: area complessiva in metri quadrati dei locali indicati nella Scheda di Polizza e determinata dalla superficie complessiva calpestabile dei vani che costituiscono i locali e le Dipendenze. Sono escluse dal computo complessivo le superfici occupate da muri pieni e perimetrali, le parti comuni delle abitazioni in condominio, le aree adibite a giardino, orto o parco.

Terremoto: sismovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Terrorismo: qualsiasi atto - incluso ma non limitato all'uso della forza, della violenza e/o alla loro minaccia - commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, che agiscano da sole o per conto di o in connessione con una qualsiasi organizzazione o governo impegnati per scopi politici, religiosi, ideologici o con motivi di tipo etnico, che abbia il fine o l'effetto di influenzare qualsiasi governo e/o di mettere in pericolo il pubblico o una qualsiasi parte del pubblico.

Tetto: complesso di elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli e gli elementi destinati alla raccolta e smaltimenti di acqua piovana e di trattenimento della neve.

Tipologia abitativa: può essere costituita da:

- **Appartamento in condominio:** Unità abitativa facente parte di Edificio con presenza di altre unità tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno dell'Edificio;
- **Casa a schiera o Villa plurifamiliare:** Unità abitativa facente parte di Edificio con altre Unità abitative tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del Fabbricato;
- **Villa monofamiliare:** Unità abitativa isolata, costituita da un intero Edificio destinato ad Abitazione, con proprio accesso dall'esterno del Fabbricato.

Tipologia costruttiva: può essere di:

Tipo A: Interamente Incombustibile: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, Solai, pareti esterne, armatura e copertura del Tetto in materiali Incombustibili. È tollerato l'impiego di materiali combustibili per le impermeabilizzazioni, coibentazioni, rivestimenti e soffittature purché aderenti a strutture in materiali Incombustibili;

Tipo B: Parzialmente combustibile: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del Tetto in materiali Incombustibili per almeno 2/3 delle relative superfici (è ammessa la presenza fino a 1/10 per materia plastica espansa o alveolare). Solai e armatura del Tetto comunque costruiti. È tollerato l'impiego di materiali combustibili per le impermeabilizzazioni, coibentazioni, rivestimenti e soffittature purché aderenti a strutture in materiali Incombustibili;

Tipo C: Bioedilizia: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica nel rispetto delle norme di legge vigenti tempo per tempo e delle norme tecniche comunemente riconosciute in materia. L'intera struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una classe di resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, Solai, armature e coperture del Tetto pari ad almeno REI 60 (o altra classe o indice equivalente). Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.

Transazione: accordo con il quale le Parti, in virtù di reciproche concessioni, pongono fine o prevengono una lite tra loro insorta.

Unità abitativa: complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l'intero Fabbricato unifamiliare od una unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante, escluso solo il valore dell'area.

Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando: per il Fabbricato le spese necessarie per ricostruirlo integralmente a nuovo, escludendo solo il valore dell'area; per le altre cose assicurate le spese necessarie per rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo stato d'uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valore di ricostruzione: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per la riparazione o l'integrale ricostruzione del Fabbricato e delle Dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell'area.

Valore intero: forma di Assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

Valori e denaro: denaro contante, valori bollati privi di rilevanza filatelica, titoli di Stato, obbligazioni di enti Pubblici o Privati, azioni societarie, cambiali, assegni bancari, circolari o postali, libretti di risparmio e simili strumenti incorporanti un diritto di credito.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 – Altre Assicurazioni

E' necessario comunicare per iscritto alla Società o alla Contraente l'esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per gli stessi rischi.

2.2 – Aggravamento del Rischio

La Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2.3 – Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

2.4 – Foro competente

Per le controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Consumatore, Assicurato o avente diritto.

2.5 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile "Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta".

2.6 – Ispezione delle Cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.7 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire una copertura e nessun assicuratore è tenuto a pagare alcun sinistro o fornire alcun beneficio conseguente, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale beneficio possa esporre l'assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite, delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, degli Stati Uniti e/o di qualunque altra legge nazionale in materia di embargo internazionale e sanzioni economiche e commerciali.

2.8 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale solo per Unità abitative ubicate in Italia.

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

(dichiarazioni della Contraente valide per tutte le Sezioni e sulla cui base è prestata la copertura assicurativa)

In merito a tutti gli aspetti di seguito elencati, la garanzia - per ciascuna Unità abitativa assicurata - è prestata a condizione che:

- A)** l'Edificio contenente l'Unità abitativa assicurata, o che contiene le Cose assicurate, deve risultare:
- essere adibito a civili abitazioni, uffici o studi professionali per almeno i 2/3 della superficie complessiva (compresi i piani sotterranei ed escluso il sottotetto, se vuoto ed impraticabile);
 - non essere in corso di costruzione, di ricostruzione o in stato di abbandono, ma anzi in normali condizioni di statica e manutenzione;
- B)** l'Unità abitativa assicurata, o che contiene le Cose assicurate, deve risultare:
- **conforme ad una delle seguenti tipologie costruttive, meglio descritte in dettaglio nelle Definizioni:**
 - a) **Tipo A**, ossia interamente in materiale Incombustibile;
 - b) **Tipo B**, ossia parzialmente in materiale combustibile;
 - c) **Tipo C**, ossia in materiali ecocompatibili e secondo criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica (c.d. "Bioedilizia");
 - **adibita a Dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato, oppure da lui concessa a terzi in locazione, comodato d'uso od usufrutto. Nel solo caso di Dimora abituale:**
 - è ammessa la compresenza di locali adibiti a studio professionale od ufficio, ove l'Assicurato svolga la propria attività **purché** questi occupino una superficie non superiore ad 1/3 del totale;
 - è ammessa la compresenza di locali destinati dall'Assicurato ad attività di ricezione (affittacamere o Bed & Breakfast) **purché** esercitata a norma di legge e con un numero massimo di posti letto pari a 6;
 - appartenente ad una delle seguenti Tipologie abitative:
 - a) Appartamento in condominio;
 - b) Casa a schiera o Villa plurifamiliare;
 - c) Villa monofamiliare.

Nel caso in cui si tratti di Appartamento in condominio, il piano in cui è posta l'Unità abitativa assicurata può essere:

- a) seminterrato, piano terreno o piano rialzato;
- b) piano intermedio;
- c) attico e/o superattico.

Il piano andrà indicato senza tener conto di Dipendenze o Pertinenze quali box e cantine e, in caso di Unità abitativa su più piani, considerando il piano più basso.

Le eventuali Dipendenze o Pertinenze sono comunque assicurate se ad esclusiva disposizione dell'Assicurato e del suo Nucleo familiare e **purché destinate a contenere Cose di utilizzo domestico, inclusi i mezzi di circolazione, e/o attrezzature per le attività del tempo libero. Esse devono essere intercomunicanti con l'Unità abitativa, oppure poste entro il raggio di 200 mt da essa;**

- di superficie:
 - a) inferiore ai 100 mq;
 - b) compresa tra i 100 ed i 150 mq;
 - c) superiore ai 150 mq;
- parte di un Edificio (se trattasi di Appartamento in condominio, Casa a schiera o Villa plurifamiliare), o costituire essa stessa Edificio (se trattasi di Villa monofamiliare), con anzianità di costruzione – quale risultante dall'iscrizione al catasto – che, all'atto della stipula della Polizza, risulti essere:
 - a) inferiore ai 5 anni;
 - b) compresa tra i 5 anni ed i 15 anni;
 - c) superiore ai 15 anni.

E' ammesso il caso che il Contraente dichiari di non conoscere l'età dell'Edificio in cui è inserita l'Unità abitativa assicurata.

In caso di trasloco, l'assicurato deve comunicare in forma scritta alla contraente il nuovo indirizzo. In tale evenienza, durante il periodo del trasloco e comunque non oltre i sette giorni successivi a quello della comunicazione di trasferimento, le garanzie prestate con il presente contratto saranno operanti sia per la vecchia Unità abitativa, sia per quella nuova. Questo a condizione che la nuova Unità abitativa sia ubicata nel territorio dello Stato Italiano.

Trascorsi sette giorni dalla comunicazione dell'assicurato, le garanzie saranno operanti solamente per la nuova Unità abitativa, fermo quanto disposto dall'art. "2.2 - Aggravamento del Rischio".

Durante il periodo in cui la copertura assicurativa è prestata per entrambi gli indirizzi, le Somme assicurate, i Massimali e gli eventuali Limiti di Indennizzo rappresentano, per ogni effetto, la massima esposizione della Società, anche nel caso di Sinistro che interessi entrambe le ubicazioni.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

In riferimento alle Unità abitative la cui ubicazione e le cui caratteristiche devono risultare conformi a quanto previsto dall'art. 3 Condizioni di Operatività, si intendono assicurati i beni descritti nelle Definizioni alle voci Fabbricato e Contenuto.

Ciò premesso, la Società indennizza, entro le Somme assicurate ed i Massimali indicati nella Scheda di Polizza, nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dagli artt. e "4.5 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da un qualunque evento non espressamente escluso, ancorché originato da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone delle quali quest'ultimo debba rispondere.

I danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da fumo, gas e vapori fuoriusciti da impianti di condizionamento e riscaldamento di pertinenza del **Fabbricato sono indennizzabili a condizione che la fuoriuscita sia dovuta a rottura accidentale dei suddetti impianti e che gli stessi siano collegati ad appropriati camini mediante adeguate condutture.**

E' compreso anche l'Indennizzo per i guasti alle Cose assicurate causati per ordine delle Autorità, e quelli ragionevolmente arrecati dai soccorritori e da qualunque persona, allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze.

Nel caso in cui sia assicurata la Dimora abituale alla Partita Contenuto, la copertura è estesa, nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previste, alle Cose di proprietà dell'Assicurato, se persona fisica, poste nei locali di villeggiatura – comprese strutture ricettive e Dimore saltuarie – ubicati nella Repubblica Italiana. Questo a condizione che la Tipologia costruttiva dei locali di villeggiatura sia conforme a quella dichiarata in Scheda di Polizza per la Dimora abituale. La presente estensione di garanzia è valida esclusivamente per il periodo di permanenza in loco.

Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa, a Primo rischio assoluto ed entro i Limiti di Indennizzo previsti:

le spese sostenute per:

- a) demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro;
- b) pernottare in altra Abitazione, albergo, pensione o simili – comprese le spese di custodia per cani e gatti – **per il solo tempo strettamente necessario ed a condizione che i locali costituenti e/o contenenti i beni assicurati siano adibiti a Dimora abituale dell'Assicurato e siano stati dichiarati inagibili dall'Autorità;**
- c) corrispondere gli onorari a periti e consulenti, nei limiti delle rispettive tariffe di categoria;
- d) trasferire in taxi, ambulanza od autoveicoli a noleggio, l'Assicurato, i componenti del Nucleo familiare e gli animali da compagnia, a strutture di primo soccorso in caso di infortunio occorso in occasione dell'evento che ha generato il danno;
- e) saldare i canoni fissi delle utenze di energia elettrica, gas, acqua e telecomunicazioni regolarmente documentate in bolletta e riferite al periodo di inagibilità dell'Unità abitativa, **purché dichiarata dalle Autorità e protrattasi per oltre 30 giorni dalla data del Sinistro indennizzabile ed entro il periodo massimo di 180 giorni.**
- f) le pigioni effettivamente non percepite per l'Unità abitativa locata a terzi e dichiarata inagibile, per il solo tempo strettamente necessario al suo ripristino e **purché il relativo Fabbricato risulti danneggiato;**
- g) i costi sostenuti per la riprogettazione del Fabbricato, nonché i costi e gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica per la ricostruzione od il ripristino del Fabbricato danneggiato in base alle disposizioni, incluse le norme antisismiche, vigenti alla data di stipula della Polizza. Costi ed oneri dovuti a disposizioni entrate in vigore successivamente alla stipula della Polizza, saranno rimborsati nei limiti di quanto l'Assicurato sarebbe tenuto a pagare in base alla normativa vigente alla data di stipula della Polizza. Gli oneri dei progettisti sono inclusi nei limiti delle tariffe di categoria;
- h) le spese sostenute per la ricostruzione di ascensori e montacarichi, compresi i danni dagli stessi subiti, a seguito di caduta o di rovina conseguente a rottura o cedimento dei congegni meccanici.

E' compreso il rimborso delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito in seguito a rottura accidentale - anche non conseguente ad altro evento indennizzabile ai sensi della presente Sezione - degli impianti di riscaldamento o di condizionamento, comprese le cisterne, **purché tali impianti o cisterne siano al servizio del Fabbricato assicurato.**

Le spese sostenute per:

- i) la rimozione, il trasporto, il deposito presso terzi ed il ricollocamento del Contenuto posto all'interno dei locali, quando tali spese si rendano necessarie per indisponibilità o inagibilità dei locali stessi dichiarata dalle Autorità;
- j) I rifacimenti materiali dei Documenti personali dell'Assicurato e del suo Nucleo familiare effettivamente danneggiati, compreso il recupero dei suoi dati personali posti su supporti informatici, con esclusione dei danni riferiti a valore artistico, scientifico o di affezione e **purché tali spese siano state sostenute entro 12 mesi dall'evento che ha generato il Danno Indennizzabile;**
- l) il rimpiazzo degli alimentari in refrigerazione danneggiati a seguito di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche non conseguente a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, **purché dovuta a guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero.**

4.2 - Cose escluse dall'Assicurazione

(beni che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa i danni subiti da:

1. Cose mobili situate negli spazi esterni dell'Unità abitativa assicurata, se non provocati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio e caduta di aeromobili;
2. alberi, fiori, piante e relativo vasellame, coltivazioni in genere;
3. impianti di irrigazione, decorazioni, festoni e luminarie esterne, ancorché collegati ad impianti a servizio dell'unità immobiliare;
4. beni strumentali relativi ad Attività professionali, commerciali od artigianali, anche se esercite dal Contraente, dall'Assicurato o da componenti del loro Nucleo familiare;
5. oggetti d'arte o di interesse storico ed artistico di valore unitario superiore ad Euro 50.000,00, nonché affreschi, mosaici e statue fisse aventi valore artistico;
6. veicoli a motore, natanti e loro parti, o comunque qualsiasi altro mezzo per cui sia previsto l'obbligo di registrazione al P.R.A o ad analoghi registri esteri, di proprietà, in detenzione od in uso al Contraente, all'Assicurato o a componenti del loro nucleo familiare.

4.3 - Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi i danni ai beni assicurati causati da o derivati da:

1. comportamento doloso del Contraente o dell'Assicurato, di appartenenti al loro Nucleo familiare, dei loro parenti conviventi, dei loro figli o genitori, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
2. contaminazione, anche da sostanze radioattive, o inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
3. umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento ed escursioni termiche;
4. funghi, microrganismi, insetti, muffa e batteri;
5. ordinanze o disposizioni di Autorità o Leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 - Oggetto dell'Assicurazione".

Sono inoltre sempre esclusi i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento od uso dei beni assicurati, perdita dei profitti sperati, sospensione del lavoro, mancanza di locazione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 - Oggetto dell'Assicurazione".

Salvo che il Sinistro non abbia alcuna relazione diretta o indiretta con gli eventi di seguito elencati, **sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:**

6. guerra dichiarata e non, insurrezione, occupazione militare, invasione;
7. confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto;
8. Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
9. bradisismo, Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e inondazione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, variazione della falda freatica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, cedimenti, Franamenti o smottamenti del terreno.

Sempre che non siano causa di altri eventi ricompresi in garanzia, nel qual caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni, **non sono indennizzabili i danni causati da o derivati da:**

10. mancato o anormale riscaldamento e/o climatizzazione subiti dai beni assicurati, mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 - Oggetto dell'Assicurazione";
11. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica e da alterazione od omissione di controlli o manovre;
12. dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 - Oggetto dell'Assicurazione";
13. assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;
14. distacco di intonaci, cornicioni, gronde, tappezzerie, moquettes, pavimentazioni, affreschi e dipinti murali;
15. fermentazione, evaporazione, sublimazione, liquefazione, interruzioni di reazioni termiche, chimiche o biologiche;
16. utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre informazioni (anche da/a siti web o simili); operazioni di installazione e/o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici e malware in genere;
17. smagnetizzazione, errata registrazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 - Oggetto dell'Assicurazione";
18. ammaccature, deformazioni, graffi, lacerazioni, bruciature, macchie e danni di natura estetica;
19. rottura di Lastre;
20. fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine ad impianti ed apparecchiature elettroniche ed elettriche;
21. crollo totale e/o parziale a seguito di collasso o cedimento strutturale;
22. guasti meccanici, guasti o rotture a seguito di cadute, urti, schiacciamenti, errata manipolazione;
23. urto di veicoli o natanti in uso all'Assicurato o al suo Nucleo familiare, ovvero in movimento su area privata;
24. Furto, Rapina, Estorsione, truffa e Scippo – sia consumati che tentati - appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni, smarrimenti o saccheggi. Guasti o rotture cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto dalla garanzia facoltativa di cui all'art. "4.4.1. Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi";
25. animali e vegetali in genere;
26. trasloco, montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
27. errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione, vizi di materiale o del prodotto o di cui debba comunque rispondere il produttore, il costruttore o il venditore;
28. difetti che, all'atto della stipula della Polizza, fossero noti al Contraente o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;

29. carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento.

Salvo quanto stabilito dall'art. "4.4 – Estensioni di garanzia sempre valide ed operanti", **sono infine esclusi i danni causati o derivati da:**

30. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere;
31. Fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve;
32. gelo;
33. bagnamento, Allagamento e danni da acqua in genere;
34. guasti, Occlusioni e/o rotture di tubazioni in genere.

4.4 – Estensioni di garanzia sempre valide ed operanti

Ferme le "Esclusioni" non esplicitamente derogate, le estensioni di garanzia si intendono operanti nei Limiti di Indennizzo con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'Art. "4.5 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

4.4.1. Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.3 - Esclusioni" punti 24 e 30, la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse, nonché quelli causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, e da atti di Terrorismo e sabotaggio. Sono altresì compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova l'Unità abitativa assicurata; **qualora l'occupazione non militare si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, vengono indennizzati i soli danni di Incendio, Esplosione e Scoppio.**

Si intendono comunque esclusi i danni:

- di Furto, Rapina, Estorsione, Scippo – sia tentati che consumati – smarrimento, appropriazione indebita, truffa, ammanchi in genere e saccheggio;
- cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, consumati o tentati, salvo quelli ai Serramenti, ai fissi ed agli Infissi dei locali costituenti o contenenti i beni assicurati;
- da inquinamento o contaminazione da materiale chimico o biologico;
- da imbrattamento e deturpamento di muri esterni all'Edificio.

4.4.2. Ricorso terzi

La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale convenuto in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni materiali e diretti alle Cose di terzi - inclusi i locatari - causati da Incendio, Esplosione, Scoppio o Implosione, e conseguente sviluppo di gas, fumo e vapori, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'Assicurazione comprende, entro il limite del 10% del Massimale indicato in Scheda di Polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di Attività professionali, industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi della presente estensione di garanzia.

Sono sempre esclusi i danni:

- alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura, conseguenti a contaminazione od inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il partner dell'unione civile, il Convivente more uxorio, i genitori, i figli del Contraente e dell'Assicurato ed ogni altro soggetto loro legato da vincoli di parentela, affinità, adozione se con loro conviventi nell'ambito dell'Unità abitativa assicurata;
- quando il Contraente e/o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo alinea;
- le società o enti le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti, nonché gli amministratori ed il legale rappresentante delle medesime e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo alinea.

Sono tuttavia considerati terzi i genitori, i figli, i parenti e gli affini, qualora gli stessi risultino non residenti con l'Assicurato ed abitino in unità immobiliari distinte.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità, se non con il consenso della Società.

La Società tiene a proprio carico le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato nei limiti del quarto del Massimale stabilito in Polizza. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore a detto Massimale, le spese sono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La presente garanzia si intende prestata a Primo rischio assoluto.

4.5 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie
A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Incendio All Risks.

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Oggetti pregiati, Gioielli e Preziosi	<i>40 % della Somma assicurata per il Contenuto con il limite di € 24.000,00 per singolo oggetto o Collezione</i>	==
Valori e Denaro	<i>€ 2.000,00 per Sinistro</i>	==
Limite per oggetto nelle Dipendenze	<i>€ 10.000,00</i>	==
Limite per Cose poste nei locali di villeggiatura	<i>10% della Somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui	<i>20% dell'Indennizzo con il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili	<i>€ 150,00 al giorno con il limite di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Onorari periti e consulenti	<i>2% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Trasferimenti per infortunio	<i>€ 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Canoni fissi utenze	<i>€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Perdita pigioni	<i>15% dell'Indennizzo con il limite di € 14.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Costi di riprogettazione, oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia	<i>€ 4.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Rimpiazzo combustibile	<i>€ 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento	<i>€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Rifacimento Documenti personali	<i>€ 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Alimentari in refrigerazione	<i>€ 300,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi		
a) Terrorismo	<i>a) 50% della Somma assicurata</i>	€ 250,00
b) Guasti cagionati da ladri ai Serramenti, ai fissi ed agli Infissi	<i>b) € 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione</i>	€ 250,00
Ogni altro tipo di danno	<i>100% della Somma assicurata</i>	€ 250,00
a) Differenziale storico artistico	<i>a) 20% della Somma assicurata con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

5.1 - Condizioni di operatività

(specifiche per la Sezione di Responsabilità Civile)

5.1.1. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il partner dell'unione civile, il Convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato ed ogni altro soggetto loro legato da vincoli di parentela, affinità, adozione, se convivente nella medesima Abitazione;
- b) quando il Contraente e/o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al punto precedente;
- c) quando il Contraente non sia una persona fisica, le società o enti che rispetto all'Assicurato ed al Contraente siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli amministratori ed il legale rappresentante delle stesse e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al primo punto;
- d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari, quali, a titolo esemplificativo, personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri, giardinieri, persone alla pari.

5.2 - Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei Massimali convenuti, di quanto egli sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti a Cose ed animali;

in conseguenza di un Sinistro avvenuto per fatto accidentale verificatosi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione e di seguito elencati. È inclusa altresì la responsabilità dell'Assicurato per fatto doloso delle persone di cui egli debba rispondere a norma di legge.

La garanzia è valida anche per le azioni di Rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

5.2.1. Responsabilità civile della proprietà

L'Assicurazione vale per fatti accidentali inerenti la proprietà dell'Unità abitativa indicata nella Scheda di Polizza, delle sue Pertinenze e Dipendenze nonché degli impianti fissi o stabilmente installati nei locali assicurati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cantine e soffitte, box auto, terrazzi e balconi, giardini, cortili, orti, piante ed alberi ad alto fusto, parchi, viali e strade private non gravati da servitù pubblica, impianti ed attrezzature sportive, piscine, giochi per bambini, recinzioni, cancelli, ascensori e montacarichi, antenne, parabole, Pannelli solari e/o fotovoltaici ed impianti tecnici, idrici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento.

Se l'Unità abitativa assicurata è un Appartamento in condominio, una Casa a schiera o una Villa plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità relativa alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato, **escluso comunque ogni obbligo solidale con i proprietari delle altre Unità abitative**. Qualora il condominio sia garantito con altra Assicurazione, la presente copertura s'intende operante a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali della Polizza condominiale e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza condominiale, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

La garanzia è prestata a favore dell'Assicurato proprietario dell'Unità abitativa indicata nella Scheda di Polizza. Se questa è in comproprietà con terzi, l'Assicurazione s'intende prestata in nome e per conto di tutti i comproprietari, ferma restando l'esposizione massima della Società che non potrà mai essere superiore ai Massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche in caso di corresponsabilità tra più di uno degli Assicurati comproprietari.

5.3 - Estensioni di garanzia sempre valide ed operanti

Estensioni alla Responsabilità civile della proprietà

L'Assicurazione vale per i danni a terzi derivanti da:

5.3.1. Danni da Incendio

Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose di proprietà dell'Assicurato. Se l'Assicurato ha sottoscritto la copertura "Ricorso Terzi" della Sezione Incendio All Risks, la presente estensione vale per l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale assicurato per tale garanzia.

Ai fini di questa estensione di garanzia, ed a parziale deroga della condizione "Persone non considerate terzi", i genitori, i figli, i parenti e gli affini dell'Assicurato sono considerati terzi, se residenti nel medesimo Edificio ma in unità immobiliari distinte rispetto a quella dell'Assicurato ed indicata in Scheda di Polizza.

La presente estensione è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "5.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

5.3.2. Danni da neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente

Neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente da Tetto, tettoie e pensiline, balconi o terrazzi dell'Unità abitativa.

5.3.3. Danni da interruzione o sospensione di attività

Interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, ricettive, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione.

La presente estensione è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "5.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

5.3.4. Danni da inquinamento accidentale

Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo a seguito di rottura accidentale ed improvvisa di impianti, serbatoi e condutture al servizio dell'Unità abitativa assicurata.

Restano comunque esclusi i danni causati da rifiuti speciali pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.

La presente estensione deroga parzialmente il punto 8 dell'art. 5.4 - Esclusioni ed è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "5.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

5.3.5. Danni da committenza di lavori

Danni cagionati a terzi in qualità di committente di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dell'Abitazione e delle sue Pertinenze o Dipendenze.

Sono compresi i danni cagionati alle persone che eseguono i lavori sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Per i lavori da eseguirsi in cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 88 e seguenti del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, **la copertura opera a condizione che l'Assicurato non assuma la direzione dei lavori ed abbia altresì adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal decreto stesso.**

Inoltre, affinché l'Assicurazione operi occorre che:

- i lavori siano stati affidati con regolare contratto;
- le imprese esecutrici dei lavori siano assicurate per la responsabilità civile dell'attività;
- siano stati nominati, ove previsto dalla legge, il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, nonché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e che questi siano assicurati per la responsabilità civile dell'attività.

La presente estensione deroga parzialmente il punto 6 dell'art. 5.4 - Esclusioni ed è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "5.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

5.3.6. Abitazione locata a terzi

Quando l'Unità abitativa è concessa in locazione, usufrutto o comodato d'uso a terzi, a norma di legge e con regolare contratto, anche temporaneamente o a fini turistici, l'Assicurazione vale anche per i danni cagionati dal Contenuto di proprietà dell'Assicurato al conduttore o ad eventuali ospiti e terzi aventi diritto al godimento dell'immobile.

5.4 - Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

La garanzia non opera per i danni:

1. a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
2. derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, ricettive o di servizi, nonché dall'esercizio di qualsiasi Attività professionale o svolta a scopo di lucro, salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa di cui all'art. "5.5. Estensioni di garanzia sempre valide ed operanti - Bed & breakfast e affittacamere";
3. da Furto consumato o tentato;
4. derivanti da detenzione od impiego di armi di qualsiasi tipo o di esplosivi;
5. derivanti da pagamenti dovuti a carattere sanzionatorio (multe, ammende, penali); danni punitivi di qualsiasi natura;
6. da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia di cui all'art. "5.3.5. Danni da committenza di lavori";
7. direttamente o indirettamente derivanti da amianto o da prodotti contenenti amianto;
8. da contaminazione di qualsiasi natura e da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia di cui all'art "5.3.4. Danni da inquinamento accidentale";
9. derivanti da emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
10. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;

Relativamente alla "Responsabilità Civile della Proprietà", la copertura assicurativa non opera, inoltre, per i danni derivanti:

11. dalla conduzione di Edifici ed Unità abitative, interi o porzioni, e qualunque loro Dipendenza o Pertinenza;
12. da umidità, stilloidid, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
13. dallo spargimento di acqua o liquidi;

5.5 - Estensioni di Garanzia sempre valide ed operanti

Bed & breakfast o affittacamere

A parziale deroga dell'art. "5.4 - "Esclusioni", punto 2, l'Assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati agli ospiti "derivanti dalla proprietà dell'Unità abitativa assicurata ed al cui interno si svolge l'attività, a condizione che tale attività:

- sia svolta dentro una porzione della Dimora abituale dell'Assicurato, avvalendosi della normale organizzazione familiare, e che preveda fino ad un massimo di 6 posti letto;
- sia esercitata conformemente alle modalità previste dalle normative regionali e comunali vigenti al momento del Sinistro;

Sono comunque esclusi i danni:

- a Cose portate e/o consegnate dai clienti ex art. 1783 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, compresi Valori, veicoli e natanti;
- derivanti dalla prestazione di servizi accessori quali, a puro titolo esemplificativo, l'esercizio di palestre, piscine, impianti sportivi, l'organizzazione di gite, escursioni, attività ricreative in genere.

5.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Responsabilità Civile.

EVENTO	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / FRANCHIGIA
Danni a Cose di terzi da Incendio, Esplosione o Scoppio	<i>€ 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Danni da interruzione o sospensione di attività	<i>10% del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Scoperto 10% con il minimo di € 500,00</i>
Danni da inquinamento accidentale	<i>€ 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Scoperto 10% con il minimo di € 500,00</i>

6. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

6.1 - Norme valide per tutte le sezioni assicurate

6.1.1. Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso alla Società entro 5 giorni dall'evento o da quando egli ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia di Sinistro può essere effettuata alla Società secondo una delle seguenti modalità:

A mezzo telefono al numero verde:	800.23.31.20
A mezzo fax al numero verde:	800.60.61.61
A mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
A mezzo posta elettronica indirizzata a:	sinistri@hdia.it
A mezzo posta elettronica certificata , solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a:	hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
Rivolgendosi al proprio Intermediario	
Per informazioni sui Sinistri rivolgersi al numero verde: 800.23.31.20 oppure al proprio Intermediario	

6.1.2. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesistono più Assicurazioni, *il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.*

Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, *la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali Scoperti e/o Franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.*

Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

6.1.3. Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi derivanti dalla garanzie elencate ai punti A, B e C dell'art. "4.1 Oggetto dell'Assicurazione".

6.2 - Norme valide per la sezione Incendio all risks

6.2.1. Obblighi specifici

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti obbligatoriamente ad osservare le seguenti disposizioni:

- in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio e atti dolosi in genere, sporgere denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria entro i cinque giorni successivi all'evento. Copia della denuncia deve essere trasmessa tempestivamente alla Società;
- denunciare tempestivamente, anche al debitore, la distruzione o il danneggiamento di titoli di credito nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento;
- conservare e tenere a disposizione della Società, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del Sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose distrutte o danneggiate, nonché uno stato particolareggiato delle altre Cose esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dalla Società o dai periti per le loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la riduzione dell'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

6.2.2. Determinazione del danno

L'ammontare del danno ed il relativo Indennizzo vengono stabiliti, al momento del Sinistro, separatamente per Fabbricato e Contenuto e secondo i seguenti criteri:

- si stima il Valore a nuovo;
- si stima il Valore allo stato d'uso, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- si determina l'eventuale differenza fra i due valori di cui ai punti precedenti, che costituisce il **supplemento d'indennità**.

Quando è dovuto il supplemento d'indennità, si procede con l'indennizzare dapprima il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso. ***Il pagamento del supplemento è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:***

- in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro **30 giorni** dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo si verifichi entro **12 mesi** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o della perizia redatta ai sensi dell'art. "6.2.6. Mandato dei periti";
- in caso di ricostruzione, in fasi successive non inferiori a 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e purché (salvo comprovata condizione di impossibilità non imputabile al Contraente od all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per la Società.

Fermo quanto stabilito dall'art. "6.2.4. Assicurazione Parziale", si conviene che:

- qualora la Somma assicurata, al momento del Sinistro, risulti superiore od uguale al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità verrà riconosciuto integralmente;
- qualora la Somma assicurata, al momento del Sinistro, risulti inferiore al Valore a nuovo ma superiore al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte del supplemento di indennità, ***il supplemento stesso verrà ridotto in proporzione al rapporto esistente tra la parte di supplemento di indennità effettivamente assicurata ed il supplemento di indennità nel suo intero;***
- ***qualora la Somma assicurata, al momento del Sinistro, risulti uguale o inferiore al Valore allo stato d'uso, il supplemento di indennità non verrà riconosciuto;***

In caso di coesistenza di più Assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse.

Relativamente al Contenuto, si conviene che:

- a) Apparecchiature elettroniche ed Elettrodomestici:
- se trattasi di beni funzionanti e reperibili sul mercato, il Valore a nuovo verrà riconosciuto soltanto per i beni acquistati ***da non più di 24 mesi***, riconoscendosi negli altri casi il Valore allo stato d'uso. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato comprovata da idonea documentazione (quale, a titolo esemplificativo, garanzia, fattura, ricevuta o scontrino fiscale);
 - se trattasi di beni fuori catalogo ma funzionanti ed utilizzabili, si farà riferimento al prezzo di acquisto più basso disponibile sul mercato per apparecchi quanto più assimilabili od equivalenti per prestazione e caratteristiche rispetto al catalogo del produttore o di analoghi marchi;
 - se trattasi di beni fuori uso od inutilizzabili al momento del Sinistro, non è previsto alcun Indennizzo.
- b) Oggetti pregiati, oggetti d'arte o di antiquariato, Gioielli e Preziosi, Collezioni, oggetti fuori uso od inservibili diversi da Apparecchiature elettroniche ed Elettrodomestici, capi di vestiario, biancheria personale o di casa:
- non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del Sinistro. In particolare, per le Collezioni la Società pagherà il valore dei pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, ***escluso qualsiasi deprezzamento della Collezione stessa o di sue parti;***

Se l'Assicurazione è prestata al Valore a nuovo, l'Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il Costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.

Se l'Assicurazione è prestata al Valore allo stato d'uso, l'Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore che il bene stesso aveva al momento del Sinistro.

Relativamente al Fabbricato, si conviene che qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

Relativamente ai titoli di credito, esclusi gli effetti cambiari, si conviene che per i titoli per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società indennizzerà le sole spese sostenute per le procedure di legge relative all'ammortamento ed alla sostituzione dei titoli stessi.

Relativamente agli effetti cambiari, viene convenuto che:

- l'Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma nominale da essi portata;
- la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito ed alle carte valori, la Società indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, ***fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'Indennizzo sarà corrisposto soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.***

6.2.3. Indennità per differenziale storico artistico

Nel caso in cui il Fabbricato sia assicurato come bene avente interesse storico artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e che ciò risulti dall'iscrizione alla conservatoria dei registri immobiliari, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini dei Polizza, pagherà un'indennità a copertura del differenziale storico artistico.

L'indennità comprende le spese necessarie:

- per il restauro od il ripristino delle parti di Fabbricato che risultino danneggiate o parzialmente distrutte, anche con l'impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro od al ripristino di dette parti;
- per il rimpiazzo o la ricostruzione delle parti distrutte, secondo la Tipologia costruttiva accertata al momento del Sinistro, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera.

Qualora si dimostrassero tecnicamente impossibili il restauro, il ripristino, il rimpiazzo o la ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che le Cose danneggiate o distrutte avevano al momento del Sinistro, si terrà conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società corrisponderà l'indennità solo se le spese sopra definite risulteranno effettivamente sostenute entro 24 mesi dalla data del Sinistro.

Dall'indennità dovuta si dedurranno eventuali contributi erogati dalla Sovrintendenza ai beni Artistici e Culturali e/o da altro Ente o Fondazione pubblica o privata e/o qualsivoglia benefattore.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non procedessero al restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione delle parti di Fabbricato distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà il Sinistro secondo il normale disposto dell'art. "6.2.2. Determinazione del danno".

Nessuna ulteriore indennità, oltre quella già corrisposta, sarà dovuta dalla Società qualora, dopo che l'Assicurato abbia ripristinato, restaurato e/o ricostruito le Cose colpite dal Sinistro, si verificasse un intervento dell'Autorità che imponesse la demolizione di quanto già eseguito ed il susseguente rifacimento secondo criteri definiti dalla medesima.

La presente indennità è corrisposta esclusivamente se il Fabbricato è assicurato nella forma a Valore intero ed entro il Limite di Indennizzo stabilito all'art. "4.5 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.2.4. Assicurazione parziale

Se dalle valutazioni fatte ai sensi dell'art. "6.2.2. Determinazione del danno" risulta che i valori di una o più categorie assicurate, considerate ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le relative Somme assicurate, maggiorate del 10%, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna categoria assicurata relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con Somme assicurate riguardanti altre categorie assicurate.

Il presente articolo non si applica alla Sezione Furto ed alle coperture assicurative prestate a Primo rischio assoluto.

6.2.5. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati direttamente dalle Parti. In alternativa, di comune accordo tra le Parti, l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In caso di disaccordo, i periti ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo è sempre ripartita a metà.

6.2.6. Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;*
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il Rischio e non fossero state comunicate;*
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;*
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e stimare il valore che le Cose assicurate, sia danneggiate sia illese, avevano al momento del Sinistro;*
- procedere alla quantificazione del danno, sulla base dei criteri stabiliti all'art. "6.2.2. Determinazione del danno" e redigere idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzati laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento di indennità.*

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti d) ed e) sono da considerarsi come espressione della volontà delle Parti e quindi vincolanti per le Parti stesse, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi previsti dalla legge, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

6.2.7. Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite.

Tale acconto non potrà mai essere superiore ad € 500.000,00.

L'acconto è dovuto a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'importo complessivo sia prevedibile in almeno € 20.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata non considerando il criterio di valutazione a Valore a nuovo.

Qualora fosse pendente un procedimento giudiziario in relazione al Sinistro, il Contraente o l'Assicurato hanno diritto ad ottenere il pagamento dell'anticipo anche in mancanza del certificato di chiusura dell'istruttoria, a condizione che presentino una fidejussione bancaria o assicurativa di gradimento della Società a garanzia della restituzione dell'importo, maggiorato di interessi e spese, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o da sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura o del diritto all'Indennizzo.

6.2.8. Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società paga tramite bonifico o assegno bancario quanto dovuto, salvo che:

- alla Società venga notificato un provvedimento giudiziario o altro atto relativo al sinistro nei modi stabiliti dalla legge;
- sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione;
- vi sia opposizione da parte dei creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate, ai sensi dell'art. 2742 del Codice Civile.

6.2.9. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, ovvero che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

6.2.10. Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.

Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.

La presente condizione si applica soltanto alla sezione Incendio All Risks.

6.2.11. Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti od affini dell'Assicurato, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

6.2.12. Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

6.3 - Norme valide per la sezione Responsabilità civile

6.3.1. Obblighi specifici

L'Assicurato o il Contraente devono:

- informare immediatamente la Società delle procedure civili e penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

6.3.2. Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Si precisa che per i procedimenti obbligatori di mediazione, la Società non può essere delegata alla partecipazione ed ogni eventuale accordo raggiunto dalle Parti o costo sostenuto per il procedimento, non avrà alcun effetto nei confronti della Società e non sarà oggetto di rimborso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ***entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.***

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

7. INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E RELATIVO CONSENSO

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali ("Regolamento"), HDI Assicurazioni S.p.A., Titolare del trattamento ("HDI" o "Società"), la informa di quanto segue:

TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI

I dati personali trattati da HDI sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa) e/o raccolti anche per tramite degli intermediari assicurativi o da terzi, ivi inclusi terzi contraenti di polizze assicurative con altra compagnia, testimoni, coobbligati, altri operatori assicurativi, organismi associativi e consortili del settore assicurativo (es. banca dati ANIA), autorità di controllo (es. banca dati IVASS), fornitori e professionisti che collaborano con la Società.

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e reddituali, dati relativi a documenti personali) e a qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rivelare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di imputato o indagato in processi penali. Ove previsto in relazione ai prodotti assicurativi HDI, la Società potrà raccogliere informazioni sulla localizzazione del veicolo.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere inoltre che nel corso della durata del/dei contratto/i di assicurazione e al fine di esecuzione di specifiche operazioni o servizi da Lei richiesti, anche in tempi e con modalità diverse, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare l'originale razziale o etnica, lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo specifico e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei Contratto/i.

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

HDI tratterà i dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

(i) finalità connesse all'emissione del Contratto/i (inclusa la fase pre-contrattuale), finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto/i assunti dalla Società (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, esecuzione e gestione del rischio e della strategia di investimento, esecuzione delle richieste di riscatto, gestione dei sinistri, liquidazione delle somme assicurate, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo, invio di comunicazioni informative/newsletter non aventi carattere promozionale o pubblicitario, gestione del rapporto in relazione alle connesse attività di intermediazione e riassicurazione) e finalità connesse all'assistenza prestata dalla Società (ad esempio erogazione dei servizi accessori, tutela legale, soccorso stradale, ecc.) in relazione ai servizi da Lei richiesti. La base giuridica di tali attività di trattamento si rinviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso.

Finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del finanziamento del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica del trattamento è individuata nella necessità di adempiere un obbligo legale a cui la Società è soggetta.

Finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti della Società derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte. Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Società per le finalità dei punti precedenti è necessario e in mancanza la Società non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa l'eventuale liquidazione di sinistri.

Inoltre, la Società tratterà i dati personali, ad esclusione delle categorie particolari di dati e dei dati giudiziari:

(iv) previo consenso specifico, anche per finalità di marketing, realizzate sia con modalità automatizzate (es. email, sms, fax etc.) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore etc.), quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Società o di società appartenenti allo stesso gruppo, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il mancato conferimento dei dati per tali finalità, ove fosse richiesto il conferimento di dati necessari a tali finalità (come Le sarà indicato in occasione della raccolta dei dati relativi) è del tutto facoltativo; analogamente il conferimento del consenso per le finalità di marketing non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Società, precludendoLe solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica del trattamento si individua nel Suo consenso espresso.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati anche con strumenti elettronici e, ove necessario, in formato cartaceo e archiviati sui nostri sistemi o su sistemi dei nostri fornitori che operano nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Società, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario ad erogare i servizi assicurativi da Lei richiesti ed a consentire alla Società di ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dalla vigente normativa (e, in ogni caso non superiore a 11 anni, 21 anni nei Rami Vita). I dati personali raccolti per le finalità di cui al punto iv) saranno conservati fino a revoca del Suo consenso.

DESTINATARI DEI DATI

I dati raccolti sono trattati dai dipendenti/collaboratori di HDI, che siano stati autorizzati e opportunamente istruiti, che svolgono compiti di natura tecnica-organizzativa, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute. I Suoi dati potranno essere trattati anche da soggetti che operano in qualità di Responsabili del trattamento, per conto e su istruzioni di HDI, tra i quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici, le società di recupero credito, gli agenti e subagenti, liquidatori di sinistri, società di archiviazione e di postalizzazione, società di call center, fornitori di servizi amministrativi e contabili (anche eventualmente appartenenti al Gruppo).

I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari del trattamento (in particolare, canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti, ed altri consulenti, strutture sanitarie, autofficine, centri di demolizione autoveicoli, agenzie investigative, servizi di spedizione, etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazione ad essa associate), IVASS, COVIP, UIF, Motorizzazione Civile, Autorità Giudiziaria ed altre autorità pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza a favore di HDI (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria, etc.); società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società.

In caso di operazioni poste in essere dall'interessato che siano ritenute rilevanti dalla Società ai sensi dell'art. 41 comma 1 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i. i dati potranno essere comunicati anche ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo privacy@hdia.it ovvero presso la Società.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'Unione Europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, HDI si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei Dati Personali -all'indirizzo privacy@hdia.it ovvero con lettera raccomandata presso la sede della Società - copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli artt. 15 ss Regolamento Lei potrà esercitare specifici diritti, tra i quali a titolo esemplificativo quello di ottenere, in ogni momento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati e chiederne la cancellazione ove il trattamento dei dati non sia più necessario, o di chiedere la limitazione del trattamento dei dati, di opporsi, anche parzialmente in relazione alle modalità di trattamento, anche di profilazione e all'utilizzo dei Suoi dati per finalità di marketing. Potrà inoltre ricevere copia dei Suoi dati in formato elettronico e chiedere che siano trasmessi ad altro titolare del trattamento nei casi di dati personali da Lei forniti alla Società e il cui trattamento è effettuato dalla Società con il Suo consenso o per dare esecuzione degli obblighi contrattuali. Tali diritti potranno essere sempre esercitati, in modo agevole e gratuito rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati personali (DPO) come di seguito indicati.

In qualunque momento può inoltre proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

TITOLARE E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale e Direzione Generale nella Repubblica Italiana - 00144 Roma – Piazza Guglielmo Marconi n. 25 - telefono +3906421031, telefax +390642103500. Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali ("DPO") può essere contattato all'indirizzo email privacy@hdia.it

Il/La sottoscritto/a
Nato a il
E-mail.....

nella sua qualità di interessato, letta e compresa l'informativa privacy che precede:

Per il trattamento dei Suoi dati di natura particolare (es. dati relativi allo stato di salute), per le finalità e con le modalità sopra illustrate, consapevole che il trattamento di tali dati è necessario per dare esecuzione ad alcune attività del rapporto contrattuale (ad esempio, valutazione del rischio in fase di sottoscrizione di polizze per il ramo vita o gestione dei sinistri)

presta il consenso

nega il consenso

Consapevole che il mancato conferimento dei seguenti consensi non inficerà i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società:

In merito al trattamento dei Suoi dati personali per l'esecuzione di attività di marketing da parte di HDI, anche in forma personalizzata sulla base dei Suoi interessi e delle Sue preferenze (ad esempio, ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di HDI Assicurazioni S.p.A. e di altre società del Gruppo e eventualmente di propri partner commerciali con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

presta il consenso

nega il consenso

Luogo e Data

Firma



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi nr. 25, 00144, Roma (I)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA
e Numero d'iscrizione: 04349061004
del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto
all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

HDI Assicurazioni S.p.A.

Piazza Guglielmo Marconi nr. 25, 00144, Roma

Tel. +39 06 421 031

Fax +39 06 4210 3500

hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

www.hdiassicurazioni.it

Mod. Globale Miwa Assicurati – Ed. 05/2021

HDI
ASSICURAZIONI

ALLEGATO TECNICO

Globale MIWA

GARANZIE	Incendio	Responsabilità Civile Della Proprietà
Forma assicurativa	PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	
Somma assicurata per Unità Abitativa:		
Fabbricato	€100.000,00	Massimale assicurato per Unità Abitativa:
Contenuto	€35.000,00	€1.000.000,00
Ricorso terzi	€250.000,00	

UNITA' ABITATIVE ASSICURATE

La presente assicurazione è operante esclusivamente per le Unità Abitative per le quali viene erogato il servizio di fornitura di energia e gas da parte della Contraente.

DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, pertanto la Polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta. La copertura ha effetto per tutti gli assicurati a partire dalle ore 24.00 del primo giorno di fornitura di energia e gas erogati dalla Contraente e cesserà alle ore 24.00 del 365 giorno dalla data di decorrenza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La presente polizza è disciplinata dalle condizioni di assicurazione Mod. Globale Miwa Assicurati ed. 05/2021, delle quali l'assicurato ha diritto di richiederne copia alla Società in qualsiasi momento congiuntamente alle credenziali di accesso all'Area Riservata.